



UNIONE VAL D'ENZA

Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D. LGS. 36/2023,
PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL
PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) INTERCOMUNALE DEI COMUNI
DI BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, GATTATICO, MONTECCHIO
EMILIA, SAN POLO D'ENZA E SANT'ILARIO D'ENZA E FACENTI PARTE
DELL'UNIONE VAL D'ENZA (RE).**

CUI S91144560355202500005

CUP E24B18000100006

CIG BA99F75D3F

1

U
UNIONE VAL D'ENZA UNIONE VAL D'ENZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003995/2026 del 26/02/2026 Firmatario: Luca Viani



INDICE

1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
7. AVVALIMENTO	25
8. SUBAPPALTO	27
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	27
10. GARANZIA PROVVISORIA	28
11. SOPRALLUOGO	31
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	32
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	33
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	35
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
16. OFFERTA TECNICA	44
17. OFFERTA ECONOMICA	45
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	45
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	52
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	53
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	54
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	54
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	55
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	56
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	58
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	58
27. ACCESSO AGLI ATTI	59
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E PROCEDURE DI RICORSO	59
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	59
30. DISPOSIZIONE FINALE	59



UNIONE VAL D'ENZA

Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA E SANT'ILARIO D'ENZA E FACENTI PARTE DELL'UNIONE VAL D'ENZA (RE).

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

In esecuzione di quanto disposto nella determinazione a contrattare n. 131 del 25/02/2026, a firma dell'Arch. Maddalena Fortelli, Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale dell'Unione Val d'Enza (RE), si indice una procedura aperta sopra soglia comunitaria, con aggiudicazione mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per l'affidamento in appalto del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale dei comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza e Sant'Ilario d'Enza e facenti parte dell'Unione Val d'Enza (RE).

Il luogo di svolgimento del servizio è così individuato: Territori comunali dei comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza e Sant'Ilario d'Enza, nella provincia di Reggio Emilia.

NUTS: ITH53

CUI: S91144560355202500005

CUP: E24B18000100006

CPV: 71410000-5 "Servizi di urbanistica".

CIG: BA99F75D3F

Stazione appaltante: Unione Val d'Enza. Sede legale in Via Don P. Borghi n. 12 – 42027 Montecchio Emilia (RE). Sede amministrativa in Via XXIV Maggio n. 47 – 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel: 0522/243708 – Pec: segreteria.unionevaldenza@pec.it – Sito internet: www.unionevaldenza.it.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del d. Lgs. 36/2023, è l'Arch. Maddalena Fortelli, Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale dell'Unione Val d'Enza (RE).

Il Responsabile della Fase di Affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del d. Lgs.



UNIONE VAL D'ENZA

Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia

36/2023, è il dott. Luca Viani, Responsabile del Settore Ufficio Appalti dell'Unione Val d'Enza.

La presente procedura è indetta con bando pubblicato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, sulla PAD "SATER" e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante.

Il presente disciplinare di gara, i suoi allegati e la documentazione progettuale sono reperibili sul sito www.unionevaldenza.it alla voce Amministrazione Trasparente – Bandi di gara, con accesso libero, diretto e completo nonché sul sito Intercenter al seguente indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>.

La durata del procedimento è prevista pari a massimo mesi nove.

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) – SATER

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d. Lgs. 36/2023, per l'espletamento della presente gara, l'Ente si avvale della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale "SATER", accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito) e certificata da AGID ai sensi dell'art. 26 del Codice.

Tramite la sezione dedicata del sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;



- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regolamento di utilizzo" e reperibile al seguente indirizzo: [Registrazione e abilitazione — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici](#).

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di

scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.unionevaldenza.it/amministrazione/documenti-e-dati/documenti-albo-pretorio/bandi-di-gara>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel denominato "Regolamento di utilizzo" e reperibile al seguente indirizzo: [Registrazione e abilitazione — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici](#) e ai documenti di supporto reperibili al seguente collegamento: [Manuali per le imprese — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici](#), che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.



L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Si invitano gli operatori economici a verificare sul portale di Intercent-ER (<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>), la presenza di eventuali "fermi di sistema" programmati, delle date di indisponibilità del call center e di tenerne conto ai fini della presentazione dell'offerta.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE: REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "Regolamento di utilizzo" e reperibile al seguente indirizzo: [Registrazione e abilitazione — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici](#), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);



- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nel Regolamento di Utilizzo e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato, sul quale grava la responsabilità in caso di erronea valutazione dei tempi tecnici necessari per il caricamento e l'invio telematico dell'offerta, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto al termine perentorio di scadenza della presentazione delle offerte, tenendo in debita considerazione eventuali malfunzionamenti e/o rallentamenti temporanei della piattaforma di gara.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.



L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate inviando una mail all'indirizzo: info.intercenter@regione.emilia-romagna.it oppure contattando il numero verde: 800 810 799.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
- 3) Allegato 2 – Dichiarazione Titolare Effettivo;
- 4) Progetto del servizio redatto ai sensi dell'art. 41, comma 12 del d. Lgs. 36/2023, comprensivo dei relativi allegati.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.unionevaldenza.it/amministrazione/documenti-e-dati/documenti-albo-pretorio/bandi-di-gara>, nonché sulla PAD accessibile dal sito internet: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> nella sezione "Bandi e Avvisi altri Enti": <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>

Eventuali incongruenze tra quanto disciplinato dal presente disciplinare e quanto risultante dalla piattaforma telematica sono da risolvere sempre in favore del primo, e sono motivate dall'impossibilità/difficoltà operativa di impostare correttamente la piattaforma coerentemente con quanto indicato nei documenti di gara.



Si precisa, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del d. Lgs. 36/2023, che in caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei progetti del servizio e nel presente disciplinare, prevalgono quelle contenute nel presente disciplinare di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro il termine indicato sul portale SATER di Intercent-ER. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 (sei) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD accessibile dal sito internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> nella sezione dedicata alla presente procedura in "Bandi e Avvisi altri Enti": <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> e sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.unionevaldenza.it/amministrazione/documenti-e-dati/documenti-albo-pretorio/bandi-di-gara>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

I concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito di SATER.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le PAD e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.



In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto il servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale dei comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo D'Enza e Sant'Ilario D'Enza e facenti parte dell'Unione Val D'Enza (RE), secondo le modalità previste negli elaborati di progetto.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la documentazione che l'affidatario dovrà produrre costituisce un unico e indivisibile sistema regolatorio dell'attività di trasformazione territoriale intercomunale e comunale.

L'appalto ha per oggetto le prestazioni indicate nella sottostante Tabella 1

10

Tabella 1:

Numero del Lotto	Oggetto del Lotto	CPV	P (principale) S (secondaria)	Valore dell'appalto (Iva esclusa)
1	<i>Servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale</i>	71410000- 5 "Servizi di urbanistica"	P	€ 347.635,29
A) Importo a base di gara				€ 347.635,29
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 347.635,29



L'importo a base di gara è pari ad Euro 347.635,29, oltre oneri assistenziali, previdenziali ed IVA.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 15 bis si precisa che l'importo soggetto a ribasso è pari ad Euro 121.672,35.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" che richiama integralmente il DM 17.06.2016, come risultante dallo schema di determinazione dei corrispettivi allegato al presente disciplinare, ivi inclusa la quantificazione delle spese.

Nel corrispettivo del servizio è compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni.

In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008. I costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare sono pari a € 0,00 € (euro zero/00). I costi della manodopera sono pari ad € 0,00 (euro zero/00).

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dell'Unione Val d'Enza.

La prestazione principale è quella relativa a servizi della categoria "Territorio e Urbanistica", ID "U.03: *strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore*".

Si riporta nella successiva tabella l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art 3 co. 3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri (10 %)
Territorio e Urbanistica U.03	1,00	€ 2.216.622.635,76	Qa.0.01	€ 250.022,82	€ 25.002,28
			Qa.0.02	€ 44.859,26	€ 4.485,93
Totale				€ 294.882,08	€ 29.488,21
Totale comprensivo di spese e oneri				€ 324.370,29	

Si precisa che, trattandosi di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale, il Valore dell'Opera è determinato sulla base del Prodotto Interno Lordo complessivo relativo al contesto territoriale interessato, pertanto è stato assunto il valore disponibile per la Provincia di Reggio Emilia e relativo all'anno 2022. La popolazione, al 31/12/2022, complessiva dei Comuni facenti parte della presente procedura è pari a 52.771.

Si precisa inoltre che per la redazione del Regolamento Edilizio, è stato previsto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. Decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", un compenso a vacazione, come dalla stima di seguito riportata:

Redazione Regolamento Edilizio	Professionista art. 6, c. 2	
	Professionista Incaricato: 70,00 €/h – 100 ore	7.000,00 €
	Aiuto iscritto: 45,00 €/h – 100 ore	4.500,00 €
	Aiuto di concetto: 37,00 €/h – 100 ore	3.700,00 €
	Professionista Incaricato per la consulenza economica, programmazione, ecc: 70,00 €/h – 85 ore	5.950,00 €
	Sommano:	21.150,00 €
	Spese generali 10%	2.115,00 €
	Tot. Reg. Edilizio	23.265,00 €

L'importo a base di gara risulta pertanto pari ad Euro 347.635,29 oltre oneri assistenziali, previdenziali ed IVA.

Il valore dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d. Lgs. 36/2023 è pari ad Euro 361.540,70. Tale valore è comprensivo degli oneri assistenziali e previdenziali ed è al netto dell'IVA.

3.1 DURATA

Il termine per l'esecuzione dell'appalto è di 630 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla consegna del servizio in pendenza della stipula al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 17, commi 8 e 9, del d. Lgs. 36/2023. Il servizio si considererà concluso all'atto di pubblicazione sul BURERT del provvedimento di approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 46 della LR 24/2017.

3.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non previste.

3.3 REVISIONE PREZZI, ANTICIPAZIONE E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Revisione prezzi: Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Il servizio oggetto di affidamento è qualificabile con il seguente 71410000-5 "Servizi di urbanistica".

Il CPV rientra nella tabella D.1 e il corrispondente indice revisionale è il PPS – Prezzi alla produzione dei servizi, *Business to business* (BtoB) – Classificazione ATECO 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche.

Anticipazione del prezzo: Non prevista ai sensi dell'articolo 33, comma 1 ultimo periodo, dell'Allegato II.14.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) Società tra professionisti;
- c) Società di ingegneria;
- d) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) Altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g) Consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) Consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- i) Aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.



È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I R.T.I (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. indicano, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio eseguite dai singoli componenti il R.T.I, le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice dei Contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre; alle consorziate indicate quali esecutrici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri, con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora partecipano alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, non dimostri con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice dei Contratti è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 65 comma 2 lettera g del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare



anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ai sensi degli articoli 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 95, comma 3, del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"), l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, comma 6, del Regio Decreto n. 267/1942, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto Regio Decreto, ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T. sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 del Codice.



Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati attraverso il FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di R.T.I., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I.

In caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.



Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziato avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Il presente appalto è sottoposto alle condizioni contenute nell'Addendum al "Protocollo di legalità" stipulato tra il Comune di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia e la Prefettura di Reggio Emilia, in nome e per conto degli altri Comuni della Provincia di Reggio Emilia.

L'addendum è stato adottato con deliberazione della Giunta dell'Unione Val d'Enza n. 17 del 12/02/2025. Il documento è disponibile tra i documenti allegati al presente disciplinare.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, accedendo al FVOE, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- Le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- Le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) (Per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i RTI):

Sono richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 dell'Allegato II.12 al Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (Per tutte le tipologie di società e per i consorzi):

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per i professionisti che espleteranno l'incarico oggetto dell'appalto:

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto.



Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione ed in conformità alle dichiarazioni di cui al successivo punto 15.1 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti.

Il gruppo di lavoro che sarà costituito dal concorrente, dovrà comprendere almeno le seguenti professionalità:

c.1) Esperto in materia urbanistica – pianificazione territoriale, per il Coordinatore del gruppo di lavoro: Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 15 e 45 del D.P.R. N° 328/2001) alla Sezione A, settori "A-Architetto" e settore "B - Pianificazione territoriale" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o alla sezione A, settore "A - Ingegneria civile e ambientale" dell'Ordine degli Ingegneri.

c.2) Esperto in rigenerazione urbana: Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 15 e 45 del D.P.R. N° 328/2001) alla Sezione A, settori "A-Architetto" e settore "B - Pianificazione territoriale" o alla Sezione B – Settore "B – Pianificazione" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o alla sezione A, settore "A - Ingegneria civile e ambientale" dell'Ordine degli Ingegneri.

c.3) Esperto in materia paesaggistica: Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 11 e 15 del D.P.R. N° 328/2001) alla Sezione A ovvero alla sezione B – Settore A "Agronomo e Forestale" dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali oppure alla Sezione A – settore A e "C - Paesaggistica" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

c.4) Esperto in materia ambientale – Responsabile redazione VAS/VALSAT: Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 15, 30, 40, 45 D.P.R. N° 328/2001 e dell'art. 1 e segg. della L. 152/1992) alla Sezione A, settore "B - Pianificazione territoriale" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e/o alla Sezione A, dell'Ordine dei Biologi e/o alla Sezione A, dell'Ordine dei Geologi e/o alla sezione A, settore "A - Ingegneria civile e ambientale" e/o settore "B – Industriale" dell'Ordine degli Ingegneri e/o all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; ognuno nei limiti e nel rispetto delle rispettive competenze professionali.

c.5) Esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria: Iscrizione (ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D. Lgs 139/2005) alla sezione "A – Commercialisti" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

c.6) Esperto in discipline geologiche: Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 15, 30, 40, 45 D.P.R. N° 328/2001 e dell'art. 1 e segg. della L. 152/1992) all'Ordine dei Geologi.

Il concorrente, con riferimento alla figura del geologo, dovrà specificare nelle dichiarazioni, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specificherà la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Non è ammesso, per la figura del geologo, il ricorso al subappalto necessario. Ciò in quanto, trattandosi di uno specifico requisito di qualificazione professionale – abilitazione all'esercizio della professione di geologo ed iscrizione al relativo albo – indispensabile ai fini della predisposizione e sottoscrizione di un elaborato specialistico costituente parte integrante della prestazione principale da identificarsi nella redazione del Piano Urbanistico Generale nel suo insieme, lo stesso non può ritenersi un generico requisito necessario per l'esecuzione di un'attività scorporabile, tale da poter essere oggetto della fattispecie del subappalto necessario.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione ed in conformità alle dichiarazioni di cui al successivo punto 15.1, i nominativi dei professionisti ed i dati relativi al possesso in capo ai medesimi dei requisiti suddetti.

È possibile indicare uno stesso soggetto per più prestazioni indicate, purché in possesso dei relativi requisiti richiesti nel presente disciplinare.

Per tutti i componenti del gruppo di lavoro, l'operatore economico è tenuto a precisare la natura del rapporto professionale intercorrente con il professionista ed instaurato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA);

- ausiliario;
- subappaltatore necessario. Si ribadisce che per la figura del geologo **non è ammesso** il ricorso al cd. subappalto necessario.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA

Non richiesti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

- a) **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.**

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categoria e ID delle opere	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Territorio e Urbanistica U.03	€ 2.216.622.635,76	€ 2.216.622.635,76

21

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- originali o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme del contratto di affidamento dell'incarico insieme a copia conforme delle fatture emesse, in acconto e a saldo, nonché degli estratti conto bancari recanti traccia dell'intervenuto pagamento delle stesse a titolo di quietanza;
- per i soggetti esteri, nel rispetto dei principi di equipollenza e reciprocità, dovranno essere presentati documenti idonei a chiarire la condizione di piena operatività all'interno del paese di residenza nelle discipline/attività professionali sopraelencate tra cui, ad esempio, documenti che diano conto dell'attività effettivamente sviluppata negli ultimi dieci anni;
- per consentire idonea valutazione dell'entità dell'incarico ricevuto, **i documenti sopra descritti dovranno essere accompagnati da calcoli redatti a cura del concorrente dai quali emerga l'ammontare del relativo "valore opere" ottenuto moltiplicando il valore del PIL pro-capite per il numero di abitanti dell'ente territoriale di riferimento nell'anno di affidamento dell'incarico** (i valori del PIL pro-capite e del numero degli abitanti dovranno essere riferiti a fonti statistiche ufficiali quali ISTAT, uffici statistica comunali,).

Saranno considerati i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento. Quale parametro di valutazione della parte terminata nel periodo di riferimento si potrà utilizzare quello della moltiplicazione dell'importo "valore opere" di ciascun servizio considerato per il rapporto tra le fatture pagate nel decennio antecedente la pubblicazione del bando e l'importo contrattuale.

Ad esempio: un servizio di pianificazione urbanistica generale (Qa.0.01) il cui valore opere (calcolato come moltiplicazione del PIL pro capite annuo per il numero di abitanti dell'area oggetto di pianificazione) sia pari a Euro 3.000.000.000,00 in relazione al quale a fronte di un corrispettivo complessivo di Euro 200.000,00 siano state pagate nel periodo di riferimento fatture per Euro 150.000,00, potrà essere considerato realizzato per un valore opere pari ad euro 2.250.000.000,00 anziché 3.000.000.000,00 (infatti $150.000,00 / 200.000,00 = 0,75$ e $3.000.000.000,00 \times 0,75 = 2.250.000.000,00$).

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei previsti dal richiamato comma 1, lettera f), in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lettera a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12. Il giovane professionista dev'essere un laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare di gara.

Requisiti di idoneità professionale:

I requisiti relativi all'**Allegato II.12, Parte V, art. 34 e seguenti del D. Lgs. 36/2023** di cui al punto 6.1.a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.



Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c) relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c.1), relativo all'esperto in materia urbanistica – pianificazione territoriale, dev'essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale incaricato del relativo servizio.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c.2), relativo all'esperto in rigenerazione urbana, dev'essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale incaricato del relativo servizio.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c.3), relativo all'esperto in materia paesaggistica, dev'essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale incaricato del relativo servizio.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c.4), relativo all'esperto in materia ambientale – Responsabile redazione VAS/VALSAT, dev'essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale incaricato del relativo servizio.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c.5), relativo all'esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria, dev'essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale incaricato del relativo servizio.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c.6), relativo all'esperto in discipline geologiche, dev'essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale incaricato del relativo servizio.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2, lettera a), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dalla rete/GEIE nel complesso.



Requisiti di capacità tecnico-professionale:

Il requisito dei servizi analoghi di cui al punto 6.3, lettera a), deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

Requisiti di idoneità professionale:

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 lettera a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c.1), relativo all'esperto in materia urbanistica – pianificazione territoriale, dev'essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale incaricato del relativo servizio.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c.2), relativo all'esperto in rigenerazione urbana, dev'essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale incaricato del relativo servizio.



Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c.3), relativo all'esperto in materia paesaggistica, dev'essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale incaricato del relativo servizio.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c.4), relativo all'esperto in materia ambientale – Responsabile redazione VAS/VALSAT, dev'essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale incaricato del relativo servizio.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c.5), relativo all'esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria, dev'essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale incaricato del relativo servizio.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c.6), relativo all'esperto in discipline geologiche, dev'essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale incaricato del relativo servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale:

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora l'avvalimento riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (cd. avvalimento professionale), il servizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 104, comma 3 e comma 8, deve essere eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'ausiliario, non dimostri, allegando a supporto idonea documentazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di idoneità professionale solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio Allegato 1 – Domanda di partecipazione (non in bollo), nel punto 11 – Dichiarazioni da rendere imprese ausiliarie, e comunque da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliario sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Non è ammesso il subappalto della relazione geologica. L'affidatario deve eseguire direttamente la redazione della relazione geologica tramite le figure specificatamente indicate nel gruppo di lavoro. Ciò in considerazione della complessità del servizio da affidare che consiste nella predisposizione e nella redazione di un piano urbanistico generale intercomunale e riferito a sette comuni, della centralità della relazione geologica ai fini della predisposizione degli elaborati di piano (tra cui il quadro conoscitivo) e tenuto conto dell'esigenza di garantire un maggior controllo da parte della stazione appaltante sull'operato dell'appaltatore anche ai fini del rispetto delle tempistiche imposte dalla normativa regionale per addivenire all'approvazione del piano urbanistico.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non richiesti.



10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% dell'importo delle prestazioni professionali, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8, del Codice, emessa a favore dell'Unione Val d'Enza:

CIG	Importo Garanzia
BA99F75D3F	€ 6.952,71

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici:

- a) bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente con versamento presso la tesoreria dell'Unione Val d'Enza con le seguenti coordinate: Tesoreria Unione presso il Banco Popolare, filiale di Montecchio Emilia, Piazzale Cavour 1 Iban: IT 33 E 05034 66390 000000000050;
- b) pagamento mediante PAGOPA, collegandosi al seguente link: <https://portale-unionevaldenza.entranext.it/home> :
- cliccare su "Pagamenti";
 - scegliere "Nuovo Pagamento spontaneo";
 - cliccare su "Ufficio Appalti" e seguire la procedura guidata, indicando l'importo e specificando quale causale del versamento: **"Cauzione provvisoria per appalto Piano Urbanistico Generale - CIG BA99F75D3F"**.

In caso di bonifico, pagamento mediante PAGOPA o altri strumenti e canali di pagamento elettronici, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;



- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie: seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni: e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news/garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. E' necessario allegare all'interno della documentazione amministrativa la relativa autodichiarazione, ovvero copia della procura.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La **fideiussione** deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:



- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione **del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) ed f) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b) Riduzione **del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari **costituiti esclusivamente** da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione **non è cumulabile** con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione **del 10% cumulabile** con quelle di cui alle precedenti lettere a), b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- Gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- Verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d) Riduzione **del 20%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:

- Sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001;
- Certificazione social accountability SA 8000;
- Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001.

Tale riduzione **è cumulabile** con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettere a) ed f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 66 comma 1 lettera g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.



Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **facoltativo**.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata, **con almeno due giorni di anticipo rispetto al giorno richiesto per il sopralluogo**, al seguente indirizzo mail: maddalena.fortelli@unionevaldenza.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- recapito fax/indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da altro soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. **Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.**

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

- In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, **purché munito della delega del mandatario/capofila**.
- In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita, in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, **purché**

munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

- In caso di **consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a:

CIG	Importo contributo ANAC
BA99F75D3F	€ 33,00

secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 per l'anno 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 85 del 11/04/2025, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata sul sito dell'ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-598-del-30-dicembre-2024>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio consentendo all'operatore economico di ottemperare al versamento del contributo di gara a favore dell'ANAC (Cons. Stato, Sez. III, 3.2.2023, n. 1175) ovvero di dimostrare l'avvenuto versamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Per l'effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2F>, mediante una delle seguenti alternative modalità:

- **“Pagamento on line”** scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- **“Pagamento mediante avviso”** utilizzando:
- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di *home banking* - servizio *CBILL* e di *mobile payment*, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);

- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

In caso di mancato pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC a seguito di soccorso istruttorio, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata esclusivamente sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 30/03/2026

33

La pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere con congruo anticipo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER rispetto alla scadenza prevista e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.



In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, rallentamenti e/o interruzioni di funzionamento del SATER di Intercent-ER.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER di Intercent-ER.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata dal sistema SATER.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni reperibili negli allegati 1 e 2, sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.



Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine, comunque non superiore a 10 (dieci) giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 6 (sei) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER di Intercent-ER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (Allegato 1);
- 2) DGUE (da compilare sulla piattaforma SATER);
- 3) Dichiarazione Titolare Effettivo (Allegato 2);
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) Attestazione avvenuto versamento contributo ANAC;
- 6) Eventuale: documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.9;
- 7) Eventuale: documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.10;
- 8) Eventuale: ulteriore documentazione di tipo amministrativo.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato 1.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;



- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La volontà di ricorrere al subappalto è da indicare nell'Allegato 1 – Domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento



UNIONE VAL D'ENZA

Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia

del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'Allegato 1 e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nell'Allegato 1 il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.



La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno "Documentazione amministrativa".

15.4. ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO con le dichiarazioni da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00.

L'allegato n. 2 deve essere presentato da ogni concorrente.

Inoltre:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ogni singolo operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.5. GARANZIA PROVVISORIA intestata all'Unione Val d'Enza, nella misura e nei modi indicati al **punto n. 10** del presente disciplinare e corredata **dell'autodichiarazione con la quale il sottoscrittore della garanzia dichiara di essere in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante, ovvero copia della procura.**

Per gli operatori economici che prestano la garanzia provvisoria in maniera ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice occorrerà allegare copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia.



15.6. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI A.N.AC., secondo le modalità e gli importi indicati al punto 12.

15.7. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO: L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE e dell'Allegato 1 – Domanda di partecipazione.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.8. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI:

➤ **Per i Raggruppamenti Temporanei già Costituiti:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'articolo 39 dell'allegato II.12.

➤ **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

➤ **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestanti:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d) dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione

nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'articolo 39 dell'allegato II.12.

➤ **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

➤ **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

➤ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - o copia del contratto di rete;
 - o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - o dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - o copia del contratto di rete;
 - o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



➤ **Per i consorzi stabili:**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o in alternativa)

- c) di partecipare in più di una forma, (indicare quali) e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o in alternativa)

- c) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente (indicare il nominativo), che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

➤ **Per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o in alternativa)

- b) di partecipare in più di una forma, (indicare quali) e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o in alternativa)

- b) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente (indicare il nominativo), che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

➤ **Per i consorzi stabili e i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del Codice**
– dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

- Eventuale - In caso di adozione di misure di *self-cleaning*:
 - di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di *self-cleaning* adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o in alternativa)

- di essere stato impossibilitato ad adottare misure di *self-cleaning* per i seguenti motivi (indicare le motivazioni) e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
- Eventuale - In caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale:
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
- Eventuale - In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, il seguente documento:

a) relazione tecnica dei servizi offerti.

La relazione contiene una proposta qualitativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, le caratteristiche qualitative della proposta offerta.

All'interno della busta dell'offerta tecnica, il concorrente dovrà inserire, qualora ricorra il caso, anche i seguenti documenti:

b) in caso di avvalimento premiale: contratto di avvalimento;

c) eventuale: Dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare e copia firmata digitalmente della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

La relazione tecnica dovrà essere costituita da una relazione in formato A4, redatta seguendo l'ordine dei criteri sopra indicati e composta da un numero congruo di facciate rispetto ad una sintetica descrizione dei contenuti dell'offerta, numero congruo che indicativamente si individua in complessive 20 (venti) facciate di formato A4, carattere Arial 12, interlinea singola. È ammessa la possibilità di presentare elaborati grafici, nella misura di uno per ogni criterio di valutazione, in formato massimo A3, oltre ai *curricula* dei professionisti.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.



Alla luce dell'attuale impostazione della Piattaforma SATER risultano di *default* i seguenti **campi obbligatori nella busta tecnica**, seppur non di interesse per la presente procedura:

- Codifica articolo operatore economico;
- Denominazione articolo operatore economico.

Qualora tale impostazione risulti in essere al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente potrà assolvere alla richiesta del sistema scrivendo la parola "zero" nelle apposite sezioni.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, il seguente elemento:

a) **ribasso percentuale** sull'importo oggetto di ribasso: verranno considerate un massimo di due cifre decimali.

Si precisa che, al fine di adattare la busta economica generata dal sistema SATER a quanto disposto dall'art. 41, comma 15-bis, del d. Lgs. 36/2023, i concorrenti troveranno indicato come "Valore a base d'asta IVA esclusa", l'importo di Euro 121.672,35. Tale importo è l'importo su cui verrà applicato il ribasso percentuale offerto ed è corrispondente al 35% dell'importo complessivo (compensi più spese e oneri, pari ad Euro 347.635,29), al netto dei contributi previdenziali e dell'IVA.

Si fa presente che il sistema calcolerà in automatico il "Valore dell'offerta economica" applicando il ribasso percentuale offerto all'importo di Euro 121.672,35. Tale valore è comunque ininfluente ai fini dell'attribuzione del punteggio della componente economica, essendo calcolato sulla base del ribasso percentuale offerto.

Al fine di valorizzare correttamente il valore del contratto, la Stazione Appaltante procederà d'ufficio a sommare al valore sopra risultante l'importo del compenso non soggetto a ribasso (Euro 225.962,94) e gli oneri previdenziali pari al 4%.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.



La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Il punteggio totale sarà dato dalla somma dei due elementi sopra riportati.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore (Offerta tecnica + Offerta economica).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea e rispondente alle proprie esigenze in relazione all'oggetto del contratto, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice. L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua in relazione all'oggetto dell'appalto.

46

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "**Punteggi quantitativi**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica



UNIONE VAL D'ENZA

Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia

n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	10	A.1	Esperienze professionali analoghe: Valutazione delle esperienze maturate con riferimento ad un massimo di tre servizi, relativi a interventi ritenuti dal concorrente particolarmente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra gli strumenti urbanistici quantificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, con particolare riferimento a piani redatti ai sensi della L.R. Emilia-Romagna 24/2017 (o normative regionali analoghe) e/o contesti territoriali complessi.	5		
			A.2	Curricula dei profili professionali proposti: Valutazione dei curricula vitae dei componenti del gruppo di lavoro proposto con riferimento ai titoli di studio, alle qualifiche professionali, alle esperienze maturate e alla coerenza delle competenze individuali rispetto alle attività previste e ai ruoli assegnati.	5		
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA	30	B.1	Impostazione metodologica generale del Piano Urbanistico Generale intercomunale: Valutazione di coerenza, chiarezza e completezza	15		

47

U
UNIONE VAL D'ENZA UNIONE VAL D'ENZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003995/2026 del 26/02/2026 Firmatario: Luca Viani

				dell'approccio metodologico proposto, con riferimento alla struttura del PUG intercomunale, alle fasi di costruzione del quadro conoscitivo, alla definizione della strategia, alla predisposizione della disciplina e alle tempistiche ipotizzate, in coerenza con obiettivi e contenuti della L.R. 24/2017 e dell'Accordo Territoriale siglato tra gli enti coinvolti (Delibera di Consiglio dell'Unione Val d'Enza n. 36 del 27/12/2023).			
			B.2	<u>Proposta metodologica per la redazione del Regolamento Edilizio unitario:</u> Valutazione della proposta metodologica relativa alla redazione del Regolamento Edilizio, con riferimento alla capacità di garantire l'equilibrio tra la disciplina edilizia unitaria a livello di Unione ed eventuali articolazioni autonome a scala comunale per specifiche tematiche connesse alle caratteristiche territoriali.	10		
			B.3	<u>Organizzazione del gruppo di lavoro e integrazione delle competenze:</u> Valutazione dell'adeguatezza dell'organizzazione del gruppo di lavoro proposto, con riferimento alla composizione interdisciplinare, alla chiarezza dei ruoli e delle	5		

				responsabilità e alla continuità operativa.			
C	INNOVAZIONE STRUMENTI	E	40	C.1 <u>Innovazione metodologica:</u> Valutazione del livello di innovazione della proposta in termini culturali, programmatici e tecnici, con riferimento alla semplificazione normativa, all'utilizzo di strumenti analitici avanzati, al supporto alle valutazioni ambientali e alla capacità di rendere il PUG uno strumento efficace di governo del territorio, anche con riferimento ai principi di sostenibilità ambientale e territoriale, di riduzione del consumo di suolo, di rigenerazione urbana, di riuso del patrimonio edilizio esistente e di adattamento climatico, in coerenza con gli obiettivi della L.R. Emilia-Romagna 24/2017 e con l'approccio della Progettazione Universale richiamato dalle <i>Linee guida interdisciplinari per la redazione del PEBA</i> della Regione Emilia-Romagna.	30		
				C.2 <u>Sistema informativo territoriale e restituzione digitale del Piano:</u> Valutazione della proposta in relazione alle modalità di organizzazione, gestione e restituzione digitale dei dati territoriali e degli elaborati di piano, alla loro integrazione in un sistema informativo a supporto	10		



UNIONE VAL D'ENZA

Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia

U UNIONE VAL D'ENZA UNIONE VAL D'ENZA COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0003995/2026 del 26/02/2026 Firmatario: Luca Viani				dell'attività amministrativa e alla capacità di accompagnare l'attuazione e l'aggiornamento del PUG, anche in relazione agli standard cartografici richiesti dalla Regione Emilia Romagna.			
	D	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	10	D.1 Proposta di comunicazione e partecipazione: Valutazione della capacità della proposta di individuare criteri e metodologie per supportare le attività di comunicazione e partecipazione, rendere comprensibili i contenuti del piano anche in un'ottica accessibile e inclusiva, e supportare l'Amministrazione nei momenti di confronto pubblico e istituzionale.	10		
	Totale		90		90	0	0

50

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di **sbarramento pari a 55 punti**.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario, secondo la tabella che segue:

1	ottimo
0,90	Più che buono
0,80	Buono
0,70	discreto
0,60	sufficiente
0,50	quasi sufficiente
0,40	insufficiente



0,30	Gravemente insufficiente
0,20	negativo
0,10	quasi del tutto assente - quasi completamente negativo
0	assente- completamente negativo

Per l'assegnazione del punteggio si determinerà quindi la media e si rapporta all'unità l'offerente che avrà ottenuto la media dei coefficienti più elevata; i rimanenti coefficienti andranno rapportati a questo in maniera proporzionale.

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio/subcriterio di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale per l'offerta tecnica.

Nella determinazione dei punti per ogni criterio/subcriterio e per il punteggio totale per l'offerta tecnica, si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5. A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base delle formule contenute nei singoli elementi di valutazione.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Si precisa che le migliorie offerte, da intendersi sempre come rese a favore dell'Ente e senza costi aggiuntivi per l'Ente contraente, non devono essere quantificate economicamente.

Nel caso in cui alcune delle proposte migliorative presentate dall'offerente siano valutate dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio, peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili o irrilevanti, non si procederà all'esclusione dell'offerente ma sarà attribuito il punteggio pari a zero per il criterio specifico e pertanto rimarranno valide le originarie previsioni da Capitolato.

Le proposte migliorative offerte alle quali sarà attribuito un punteggio maggiore di zero saranno vincolanti per il concorrente che risulti aggiudicatario della presente procedura di gara ed andranno a costituire parte integrante e vincolante delle previsioni contrattuali.

Il contenuto dell'offerta tecnica si intende proposto a corpo e senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente committente.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Offerta economica – ribasso % - max 10 punti

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare:

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^\alpha \cdot X$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

- PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo
- R_{med} = media ribassi offerti;
- $\alpha = 0,2$;
- X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 10.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis, del d. Lgs. 36/2023, l'importo assoggettato a ribasso è pari al 35% dell'importo dell'appalto e pertanto pari ad Euro 121.672,35.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi sopra indicati, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **"aggregativo compensatore"**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P(a) = \sum_n [W_i \cdot V(a)_i]$$

$P(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$ = sommatoria.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".



La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si precisa che non saranno ammesse persone in sala, in quanto la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale), sono garantite dal portale SATER.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo, salvo rinvio, alle ore 12:05 del 30/03/2026, così come indicato sulla piattaforma di gara SATER (Sistema degli acquisti telematici dell'Emilia Romagna). La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale prima seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati tempestivamente agli offerenti a mezzo SATER.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER tempestivamente.

La piattaforma di gara SATER consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.



21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile della fase di affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma SATER ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5



(cinque) giorni dalla richiesta di offerta migliorativa. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP anche avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile della fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.



A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica all'Ente committente, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo, rogato dall'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante, con spese a carico dell'aggiudicatario (**stimate in € 2.150,00**).

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.



In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto a agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e del Comune Committente nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione di amministrazione trasparente.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sulla piattaforma SATER, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice e disponibili sulla piattaforma per la creazione del file zip, contenente i documenti presenti nella busta amministrativa, tecnica, ed economica che si intende rendere fruibili.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E PROCEDURE DI RICORSO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Emilia rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna – Sez. di Parma.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (per le disposizioni normative ancora vigenti), del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, i dati raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, ai sensi della normativa vigente esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.

30. DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non disposto dal presente disciplinare di gara e dai relativi allegati, si richiama a quanto previsto nel Progetto/Relazione tecnico illustrativa, nel Capitolato speciale di appalto e relativi allegati e si rimanda alle disposizioni del Codice ed alla normativa vigente.

L'RFA
F.to Dott. Luca Viani